

- PROCEDIMENTI GIUDIZIARI PER INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA EUROPEA IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLA NATURA:
- LA PROTEZIONE DELLE SPECIE
- Workshop per i membri della magistratura Italiana e Maltese
- Roma, 28-30 ottobre 2019

La Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, e il suo recepimento in Italia

Giovanni Tulumello –
Consigliere di Stato.

Valori di tutela e contesto istituzionale: il quadro italiano (sintesi)

- Il quadro costituzionale e le competenze normative (Corte costituzionale, sentenze nn. 38/2015, 117/2015, 316/2009, 232/2017).

Il Regolamento adottato con d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357

- La protezione delle specie nel quadro d'insieme degli strumenti di predeterminazione dell'azione amministrativa

Pluralismo istituzionale e interessi differenziati: concertazione urbanistica e protezione ambientale (Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sentenza n. 4/2014).

- L'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 deve essere interpretato in modo che il precetto da esso ricavabile si presenti coerente con il dettato dell'art. 6, par. 3, della Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, recepita nell'ordinamento nazionale dal ridetto decreto; pertanto, in forza dell'interpretazione sistematica della due fonti si giunge alla conclusione che l'effettuazione di una preventiva valutazione di incidenza sull'habitat naturale è indispensabile anche nelle ipotesi in cui l'autorità nazionale competente intenda approvare una variante di un piano urbanistico, sebbene non direttamente connessa e necessaria alla gestione del sito, ma che possa comunque avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti.

Ma attenzione alle classificazioni urbanistiche

- Consiglio di Stato, sentenza n. 6634/2019

L'art. 6 della Direttiva, e la sua attuazione ad opera degli artt. 3, 5 e 6 del regolamento 357/2019: le zone speciali di conservazione, la valutazione di incidenza e le zone di protezione speciale

- La valutazione di incidenza: gli strumenti amministrativi di controllo del rischio (Consiglio di Stato, sentenza n. 505/2019)

La VINCA: le differenze con la VIA (T.A.R. Sardegna, sentenza n. 329/2016)

- La valutazione di incidenza ambientale (detta anche VINCA) prevista dalla direttiva Habitat 92/43/CEE del 21 maggio 1992 (attuata, in Italia, con DPR 8 settembre 1997, n. 357 e, poi, con DPR 12 marzo 2003, n. 120) costituisce una procedura di valutazione degli interventi ricadenti nel sito di importanza comunitaria (detta anche SIC) del tutto autonoma, per presupposti e funzioni, rispetto a quella prevista per la valutazione di impatto ambientale (o VIA); pertanto, anche se l'intervento proposto non rientri nell'ambito della VIA, ma ricada in un'area SIC, deve essere comunque sottoposto a valutazione di incidenza.

Le affinità (di funzione e di regime) con la V.I.A.: la VINCA successiva (Consiglio di Stato, sentenza n. 6240/2018)

- *la stessa Corte di Giustizia UE, nella sentenza del 28 febbraio 2018 in C-117/17 e nella sentenza del 26 luglio 2017 nelle cause riunite C-196/16 e in C-197/16 ha affermato il principio, da questo Collegio interamente condiviso, che non osta al diritto dell'Unione che un impianto sia assoggettato a VIA dopo la realizzazione del progetto al fine di verificarne la conformità ai requisiti della Direttiva. Il fondamentale principio affermato da tali sentenze rese in materia di VIA, secondo cui il diritto dell'Unione non osta, qualora un progetto non sia stato sottoposto alla verifica preliminare dell'assoggettabilità a VIA, a che tale progetto, anche dopo la sua realizzazione, sia oggetto di una verifica delle autorità competenti per determinare se esso debba essere sottoposto o meno a VIA, è pienamente applicabile anche alla VINCA, di cui è causa, appartenendo entrambe al medesimo genus".*

Le novità legislative del 2019: la disciplina delle immissioni

- Il d.P.R. 5 luglio 2019, n. 102: ulteriori modifiche dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche

I principali casi italiani davanti alla C.G.U.E.

- Sentenza 21 dicembre 2016 in causa C-444/15
- sentenza 3 aprile 2014 in causa C-301/12;
- sentenza 21 luglio 2011 in causa C-2/10;
- sentenza 10 giugno 2010 in causa C-491/08;
- sentenza 4 ottobre 2007 in causa C-179/06;
- sentenza 20 settembre 2007 in causa C-388/05

Il caso pendente.

- T.A.R. Lazio, ordinanza 24 gennaio 2019, n. 908

Il rilievo della direttiva «habitat» in materia di accesso alla giustizia (Corte di giustizia UE, Grande Sezione, 8 marzo 2011, Lesoochranárske zoskupenieVlk, in causa C-240/09)

- « quando è in causa una specie protetta dal diritto dell'Unione, segnatamente dalla direttiva « habitat », spetta al giudice nazionale, al fine di assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori coperti dal diritto ambientale dell'Unione, offrire un'interpretazione del proprio diritto nazionale quanto più possibile conforme agli obiettivi fissati dall'art. 9, n. 3, della convenzione di Aarhus »

Suggerimenti bibliografici

- M. CLEMENT, *Droit européen de l'environnement*, III ed., Larcier, 2016.
- Climate change: *la risposta del diritto*, a cura di F. FRACCHIA e M. OCCHIENA, Napoli, 2010.
- F. FRACCHIA, *Lo sviluppo sostenibile. La voce flebile dell'altro tra protezione dell'ambiente e tutela della specie umana*, Napoli, 2010
- M. ELIANTONIO, *Europeanisation of Administrative Justice?*, Amsterdam, Europa Law Publishing, 2009.
- G. TULUMELLO, *Access to Justice from the point of view of a judge*, in www.giustizia-amministrativa.it, 2012

Thank you for your attention!

Every remark, question, comment or
suggestion is welcome at
g.tulumello@giustizia-amministrativa.it